



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Carmela Caranna, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 23 maggio 2024, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 13770/2023 promossa da

██████████, C.F. ██████████, nata a ██████████ (USA), il ██████████, residente in ██████████, USA, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori ██████████, C.F. ██████████, nato a ██████████, ██████████ (USA), il ██████████ e residente in ██████████ e ██████████, C.F. ██████████, nato a ██████████ (USA), ██████████ e residente in ██████████, **tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Aprigliano Salvatore, domiciliati presso il suo studio in Milano, Via Fabio Filzi n. 41,** giusta procura in atti

ricorrenti

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*,

resistente

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana *jure sanguinis*

CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 *ter* c.p.c., depositate in data 16 maggio 2024

IN FATTO E IN DIRITTO



Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 10 novembre 2023, la ricorrente adiva questo

Tribunale per chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana *jure sanguinis*.

[REDACTED]

L'odierna ricorrente riferiva, quindi, di non essere riuscita a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana per via amministrativa e, pertanto, adiva questo Tribunale, chiedendo dichiararsi lo *status* di cittadina italiana *jure sanguinis*.

[REDACTED]

La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso.

Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Sarebbe stato infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).

Si ritiene dunque provata la discendenza diretta della ricorrente dal cittadino italiano

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]. ///

[REDACTED]

Rilevato ciò e considerato il carattere documentale del procedimento, sussistono giusti motivi per



lasciare le spese di lite a carico della ricorrente.

P.Q.M.

Il G.O.P., definitivamente pronunciando, così decide:

accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che [REDACTED], C.F. [REDACTED], nata a [REDACTED] (USA), il [REDACTED], [REDACTED] USA, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori [REDACTED], C.F. [REDACTED] (USA), [REDACTED] e [REDACTED], USA e [REDACTED], C.F. [REDACTED], nato a [REDACTED] [REDACTED] (USA), [REDACTED] e residente in [REDACTED], USA, nonché gli stessi minori, sono cittadini italiani dalla nascita;

- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

- lascia le spese di lite a carico della ricorrente.

- Palermo, lì 5 giugno 2024

IL G.O.P.

Carmela Caranna

